COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1525) 551

PRESIDENTE 551, 556
BISANTIS 551
CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore* . 553, 556
DE FLORIO 553
PALAZZOLO 553
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 555

La seduta comincia alle 17,10.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (1525).

Ricordo agli onorevoli colleghi che, per l'esame di questo provvedimento, era stato nominato un Comitato ristretto presieduto dal deputato Bisantis, il quale ha facoltà di riferire alla Commissione sui lavori svolti.

BISANTIS. Tutti i colleghi ricorderanno che già nella passata legislatura una commissione ebbe ad occuparsi, attraverso un esame approfondito, del problema concernente la elevazione dei protesti. Tale problema riveste tuttora la massima urgenza in quanto il numero dei protesti aumenta ogni giorno di più.

Già nel 1960 il problema esigeva una rapida soluzione: oggi, nel 1965, tale soluzione non è più differibile poiché si sono venute a creare delle situazioni preoccupanti perché vi si intrecciano motivi di interesse che determinano l'insorgere di violenti contrasti fra le diverse categorie interessate.

Quello che merita di essere posto in evidenza è che, forse, il legislatore non ha dimostrato troppo interesse nei confronti dei debitori, cioè di coloro che devono e vogliono pagare e che, in base alle norme vigenti, sono oberati di spese.

È necessario, dunque, che si pervenga ad una certa regolarità in questo delicato servizio.

Nella passata legislatura il Governo presentò un disegno di legge rubricato: « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » che, al Senato, assunse il n. 1075 e venne esaminato da quella Assemblea nelle sedute del 22 e del 23 maggio 1962 ed approvato assorbendo due proposte di legge, una di iniziativa dei senatori Cemmi ed altri: « Disposizioni sui protesti cambiari elevati dai notai » e l'altra del senatore Jodice: « Disposizione sui protesti cambiari ».

Il testo trasmesso alla Camera venne esaminato dalla Commissione giustizia ed approvato con delle modificazioni nella seduta del

25 gennaio 1963 assorbendo le proposte di legge di iniziativa del deputato Pintus: « Disposizioni in materia di protesto di cambiale e di altri titoli » e del deputato Spadazzi: « Modalità per il recapito degli avvisi di pagamento ed effetti cambiari ».

Il testo modificato tornò al Senato e la Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento lo discusse e lo approvò in data 6 febbraio 1963, apportandovi delle modifiche per cui il disegno di legge venne nuovamente rinviato alla Camera dei deputati ove, in data 13 febbraio 1963, la Commissione giustizia ne iniziò la discussione ma non riuscì ad approvarlo e, conseguentemente, il disegno di legge decadde per sopravvenuto scioglimento delle Camere in relazione alla scadenza della legislatura.

Mi sono voluto soffermare su questi precedenti per dimostrare come il problema fosse sentito non solo dal Governo ma anche da deputati e senatori che si resero promotori di apposite proposte di legge in considerazione della gravità del fenomeno determinato dall'aumento dei protesti cambiari.

Il Governo, in data 26 giugno 1964, ha presentato il disegno di legge che, oggi, si trova al nostro esame e la Commissione giustizia se ne occupò nella seduta del 23 settembre 1964. Durante la discussione sorsero delle perplessità circa il contenuto del disegno di legge e riaffiorarono quei motivi di dubbio che già si erano manifestati nella passata legislatura.

Si giunse, quindi, alla conclusione di chiedere il parere della Commissione affari costituzionali sia sulla figura giuridica del « presentatore » ed anche perché vi erano delle incertezze sulla norma che demandava al Presidente della Corte di appello la facoltà di stabilire, nella elevazione del protesto, i limiti di competenza per valore. Si discusse, infatti, se tale compito spettasse al potere legislativo e non anche al potere giudiziario, e sul limite di valore delle cambiali oltre il quale la competenza sarebbe divenuta promiscua.

In tale occasione venne proposta anche la nomina di un Comitato ristretto, che si riunì nel mese di settembre ed esaminò a fondo la questione decidendo di riesaminare completamente l'istituto del protesto dal momento che offriva motivi di perplessità e di contrasto tali da rendere necessario un completo esame di tutta la materia. Si esaminò anche la possibilità di sostituire al protesto qualche altro mezzo che, soddisfacendo le esigenze, non limitasse la competenza dei notai, degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei segretari comunali.

In quella riunione si discusse anche se ci si potesse scostare dalla Convenzione di Ginevra e, pregammo il segretario della nostra Commissione, di svolgere delle ricerche sui precedenti in materia sia nella nostra che nella legislazione di altri Stati aderenti o non aderenti alla Convenzione di Ginevra. Giungemmo, quindi, alla conclusione che in sostanza non vi era contrasto fra le norme stabilite in questo disegno di legge e quelle contenute nella Convenzione di Ginevra.

Il punto su cui ci soffermammo era quello di stabilire se fosse possibile modificare tutto il sistema.

Il deputato Cavallaro Francesco disse che si sarebbe potuto trovare per i protesti un altro sistema, più agevole e meno costoso, ricordando che in alcuni paesi l'ufficiale postale che riceve la cambiale è abilitato a redigere l'atto di protesto; così, pure, gli impiegati di banca; questi, però, sono sistemi che non ritengo attuabili nel nostro ordinamento.

Quindi, lasciando immutato l'attuale sistema, dobbiamo, anzitutto, vedere se sia possibile sdoppiale l'operazione del protesto e mi pare che proprio a questo scopo tenda il presente disegno di legge.

A mio avviso, l'operazione del protesto si potrebbe così dividere: in un primo momento la presentazione della cambiale per l'incasso e, poi, la vera e propria redazione dell'atto di protesto.

Questo nuovo sistema si concilierebbe sia con le norme della Convenzione di Ginevra, sia con il dettato della nostra Costituzione.

Il Comitato ristretto si è dichiarato, in linea di massima, favorevole all'ammissibilità di quella figura che nel disegno di legge è chiamata « presentatore »; però questa denominazione sarebbe opportuno mutarla per impedire che un compito così delicato sia svolto da persone che non assumono alcuna responsabilità.

Il secondo punto è quello di stabilire la ripartizione della competenza in materia di protesti fra notai, ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e segretari comunali.

A risolvere questo problema sono state avanzate molte proposte, fra cui anche quella di ripartire le competenze in base al valore delle cambiali protestate.

In questo disegno di legge è prevista la possibilità che il Presidente della Corte d'appello ripartisca i protesti fra le varie categorie interessate tenendo conto, oltre che del-

la situazione numerica dei protesti, anche del valore delle cambiali.

Il Comitato ristretto si è, poi, occupato di quella parte del disegno di legge che riguarda le sanzioni.

Dopo un appronfodito esame dei problemi fondamentali, il Comitato ristretto si è trovato in linea di massima d'accordo sulle parti essenziali del disegno di legge, che tende non tanto a modificare l'istituto del protesto (che il Comitato ristretto ritiene opportuno) ma solamente a stabilire i compiti del presentatore e la ripartizione delle competenze fra notai, segretari comunali, ufficiali giudiziari e gli aiutanti di questi ultimi.

Il problema principale è quello riguardante gli aiutanti ufficiali giudiziari; essi, infatti, potranno dire che il presente disegno di legge, mentre sodisfa le aspettative dei notai e degli ufficiali giudiziari, trascura le loro. Questo perché, essi affermano, il protesto delle cambiali dovrebbe essere loro attribuito come funzione autonoma.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione tratta una materia scottante e ringrazio sia il Presidente che il ministro per aver voluto portare in discussione questo argomento.

Effettivamente bisogna, con urgenza, trovare un sistema per risolvere il problema dei protesti cambiari dal momento che la situazione si aggrava ogni giorno di più, dando luogo al verificarsi di fatti estremamente irregolari sui quali non mi dilungo dal momento che sono noti a tutti.

Il Comitato ristretto chiese di conoscere quali fossero le norme sui protesti attualmente in vigore negli altri Paesi che avevano aderito alla Convenzione di Ginevra. Il Segretario della nostra Commissione ci ha fornito un fascicolo nel quale sono esposte le norme vigenti nei vari Paesi, sia in quelli aderenti all Convenzione di Ginevra che in quelli non aderenti. I primi riconoscono che il protesto deve essere redatto da un pubblico ufficiale. I secondi, invece, non conoscono tale istituto.

Possiamo dire che il disegno di legge n. 1525 non contrasta con le clausole stabilite dalla Convenzione di Ginevra, dal momento che detta Convenzione non vieta lo « sdoppiamento », cioè che siano due pubblici ufficiali a redigere il protesto.

Ritengo, pertanto, che si potrebbe senz'altro approvare il presente disegno di legge, soprattutto se si considera che è una legge veramente attesa, e che è urgente portare un po' di « tranquillità » in questo settore.

PALAZZOLO. Sono contrario, in linea di principio, a questo disegno di legge, specialmente là dove tratta dei « presentatori ». Infatti, non si fa altro che aggravare il sistema attuale, che ha già dato luogo a molte irregolarità ed a « ricatti ».

Il protesto è un atto molto importante per cui è necessario garantire che esso avenga nelle forme volute dalla legge, mentre, oggi, sempre più di frequente i presentatori, con noncuranza, mettono l'avviso sotto la porta o sotto la serranda e non è raro che questo foglio vada perduto, a danno del debitore.

Ma la norma che veramente « fa impressione » e suscita infinite perplessità è quella stabilita nel secondo comma dell'articolo 2 che recita: « Per i giorni delle più numerose scadenze consuetudinarie di effetti, che può essere riconosciuta al notaio la facoltà di valersi di più presentatori, sino ad un massimo di sei ».

Tutti ben sappiamo che nel campo dei protesti, come in quello dei fallimenti, un gruppo di persone detiene un vero e proprio monopolio. Nel caso in esame la posizione dei monopolisti è assunta dai notai, i quali, a mio avviso, dovrebbero, non potendo sbrigare personalmente tutto il lavoro che si assumono, dare una parte di tale lavoro ad altri colleghi.

Un'altra cosa che colpisce è che l'ufficiale giudiziario può servirsi dell'opera di un fidefaciente, mentre, dato il nutrito numero di aiutanti ufficiali giudiziari che vi sono in ogni pretura, potrebbe dare l'incarico ad un collega, e non a persone del tutto estranee all'ambiente giudiziario.

I segretari comunali sono, infine, incaricati dei protesti nei piccoli centri, dove giornalmente il numero non supera le quattro o cinque unità; per questo motivo il segretario comunale potrebbe fare personalmente questi pochi protesti invece di servirsi dei messi comunali.

Abolirei, quindi, totalmente la figura del presentatore: i notai dovrebbero elevare personalmente i protesti, anche se si tratta di cambiali di minimo valore.

Sono, quindi, assolutamente contrario a che i notai si servano di presentatori: se hanno il tempo elevino di persona i protesti, altrimenti li lascino ai colleghi che ne hanno la possibilità ed il bisogno.

DE FLORIO. Credo che, in linea di massima, noi tutti si sia d'accordo nel considerare il testo che stiamo discutendo una cattiva legge; cattiva nel senso che non risolve i problemi di fondo del protesto cambiario.

Detti problemi sono molto seri e spesso hanno, alla loro origine, copiose speculazioni

realizzate prima di tutto dalle banche, che richiedono diritti di proroga di tale incidenza sulle cambiali da diventare dei veri e propri tassi d'interesse calcolati nella misura del 200 per cento; nessuno osa protestare per questo sistema che permette alle banche di realizzare annualmente, su un numero di protesti superiore ai 10 milioni, enormi profitti a carico di cittadini che non hanno nei loro confronti alcuna tutela.

Quindi, si tratta di una vera e propria industria del protesto cambiario condotta dalle banche ed anche, conseguenzialmente, dai notai e dagli ufficiali giudiziari, cui solo nominalmente sono affidati i protesti, perché, nella relatà delle cose, questi si servono di incaricati qualsiasi privi di ogni responsabilità; tutto ciò significa commettere un illecito penale e, per i notai, falso ideologico e materiale.

Ci troviamo, quindi, in una situazione di estrema confusione che, a mio avviso, questa legge risolve soltanto formalmente perché, in definitiva, tutta la struttura dell'istituto del protesto cambiario è sbagliata.

Come ricordava il deputato Bisantis, questa è una legge che venne già presentata e parzialmente approvata nella passata legislatura; ora essa è stata riproposta ma, purtroppo, non introduce delle innovazioni tali da portare, come sarebbe augurabile, alla creazione di una nuova figura (che potrebbe essere lo stesso impiegato di banca o l'ufficiale postale) di incaricato dei protesti.

Il dar vita a questa nuova figura non sarebbe in contrasto con la Convenzione di Ginevra ma, anzi, porterebbe ad una salutare semplificazione nella speditezza della elevazione dei protesti ed alla conseguente eliminazione di alcune voci di spesa, come quella delle trasferte, che sono notevolmente pesanti, né contrasterebbe con la fondamentale legge cambiaria, perché basterebbe eleggere domicilio legale presso una banca. Tutto questo sarebbe certamente più utile e ben più pratico che non il mantenere la spuria figura del « presentatore »; figura che, fra l'altro, sotto il profilo giuridico assume un aspetto preoccupante, in quanto non si sa bene come inquadrarla, definirla, o collocarla nella sistematica delle nostre leggi.

Infatti, per il presentatore sono richiesti solamente i requisiti necessari per il fidefacente. Giustamente il relatore, in sede di Comitato ristretto, ha affermato che fidefacente può essere anche un cieco, un sordo, o un analfabeta; il notaio, quindi, potrebbe incaricare, per un'operazione delicata e importante quale è il protesto, anche un cieco, un sordo o un analfabeta !

Se anche vogliamo accedere a questo principio di urgenza, che in effetti non vedo, e se « comunque » vogliamo rimanere nei limiti di questo provvedimento, cerchiamo almeno che da questa Commissione parta una legge che non presenti tutte le storture di questo disegno di legge.

Quali sono le storture ? Basta citarne una sola: quella stabilita nell'articolo 5, dove è detto che ai presentatori spetta, a carico del notaio, cui compete anche l'indennità di accesso, un compenso di lire 90 per ogni titolo presentato oltre il rimborso delle spese di trasporto. Praticamente, il notaio che non compie alcun accesso finisce per incassare proprio un'indennità di accesso. Questa è evidentemente una norma incostituzionale.

Ciò ci consente di rialacciare il discorso ad un altro aspetto del problema: la differenza sostanziale e pesante che esiste fra le indennità spettanti ai notai e quelle dovute agli ufficiali giudiziari. Sono d'accordo, per la verità, con il deputato Cavallaro Francesco quando afferma che il numero dei notai che elevano i protesti è limitato, e che questa è un'attività marginale. Tuttavia è necessario porre in evidenza che detta attività non è per nulla all'altezza dei compiti specifici di un notaio, compiti che devono essere di natura e di livello assolutamente diversi e più elevati e non ridursi ad una manifestazione di vera speculazione, che trova inoltre una diversificazione sul piano delle tariffe, in quanto quelle spettanti ai notai sono più elevate di quelle che competono agli ufficiali giudiziari.

Ora, con il presente provvedimento, non facciamo altro che continuare a consacrare un principio riconosciuto ingiusto, in quanto permettiamo che un debitore (più sfortunato di un altro, perché la sua cambiale di 5.000 lire va in mano ad un notaio), oltre a pagare alla banca un aggio per la proroga, debba sopportare l'onere di due o tremila lire per l'indennità di accesso che il notaio non ha fatto in quanto si è servito del presentatore

Se, veramente, vogliamo conservare questa « cattiva legge », sulla cui pessima attitudine a risolvere il problema siamo tutti d'accordo, e su cui ognuno di noi fa nel suo intimo le più ampie riserve, cerchiamo almeno di renderla il « meno cattiva possibile ».

Ricordo che nella passata discussione ci fermammo su tre problemi: uno formale (che ha però la sua incidenza giuridica) cioè la difficoltà di strutturare giuridicamente la figura del « presentatore »; il secondo concer-

nente i conflitti di competenza e di interesse, fra notai e ufficiali giudiziari, compresi anche gli aiutanti ufficiali giudiziari. Questi ultimi, infatti, hanno sempre lamentato di trovarsi in una posizione di subordine rispetto agli ufficiali giudiziari i quali lasciano loro tutti i protesti che non riescono realizzare. Tale categoria ha fatto presente di avere un campo estremamente marginale ed occasionale ed ha avanzato la richiesta di rivestire una figura autonoma ad elevare i protesti con competenze proprie, avendo tutti i titoli necessari per svolgere con precisione questa attività.

Mi sembra che la nostra Commissione dovrebbe esaminare attentamente questa proposta. Comunque, il punto principale rimane quello di sottrarre ai notai la competenza di elevare i protesti per le cambiali inferiori ad un certo importo. Ad esempio fino a 30.000 lire la competenza dovrebbe essere esclusivamente degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. Con tale sistema il debitore, a seconda che la cambiale vada in mano ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario, non verrebbe ad essere gravato da somme diverse per cambiali di medesimo importo.

Comunque, quando passeremo all'esame degli articoli, presenterò degli emendamenti sia per quanto attiene alla competenza della indennità di trasferta e sul limite di valore.

Un ultimo problema riguarda i presentatori. Mentre per i notai è stabilito che possono servirsi, per i giorni delle più numerose scadenze consuetudinarie degli effetti, fino ad un massimo di sei presentatori, per gli ufficiali giudiziari, l'articolo 3, stabilisce che quando l'ufficio sia privo di aiutanti ufficiali giudiziari oppure se, nei giorni delle più numerose scadenze consuetudinarie di effetti, il ricorso agli aiutanti ufficiali giudiziari non sia sufficiente a soddisfare tutte le esigenze del servizio, si può far ricorso a dei presentatori i quali, però, non debbono essere superiori al numero degli ufficiali giudiziari assegnati alla sede.

Ne consegue che se nella sede vi è un solo ufficiale giudiziario, il presentatore potrà essere soltanto uno.

Si viene a creare, quanto meno, una situazione di sperequazione fra notai ed ufficiali giudiziari.

Queste sono proposte che tendono a rendere meno infelice il testo in esame, in quanto così come è stato formulato, non risolve il problema, né in termini equitativi, né di giustizia.

Benché sia dell'opinione che questa è una cattiva legge, insisterò perché agli aiutanti degli ufficiali giudiziari venga riservata in esclusiva la competenza di elevare protesti fino a un certo valore.

Agli ufficiali giudiziari, poi, secondo gli emendamenti che presenterò, sarà affidata la competenza esclusiva ad elevare protesti per cambiali di importo non inferiore alle 30 mila lire.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Prima di tutto, non essendo io l'autore di questo disegno di legge, permettetemi di dire che non gli sono particolarmente affezionato, però devo osservare che sia il deputato Palazzolo, quanto il deputato De Florio, hanno affermato cose teoricamente molto belle ma inattuabili praticamente.

Infatti, se si attuassero le proposte dei colleghi, si andrebbe a rivoluzionare ed a trasformare tutto il sistema dei protesti. Essi hanno additato alla nostra attenzione molti fenomeni che tutti noi conosciamo: la sperequazione del sistema, la disparità di trattamento fra le varie categorie interessate, l'accaparramento di enormi quantità di protesti da parte dei notai, ecc.

È increscioso dirlo, ma è necessario che lo faccia: vorrei vedervi, onorevoli colleghi, anzi, vorrei vedere tutti noi, in che situazione ci troveremmo ove attuassimo questa trasformazione.

Pretendere che i notai, quanto gli ufficiali giudiziari, vadano personalmente ad elevare i protesti significherebbe, e ve ne renderete certamente conto, instaurare una pratica di impossibile attuazione.

D'altra parte, poiché il protesto è un'operazione importantissima, in quanto serve ad accertare le condizioni dell'azione di regresso, concordo nel dire che sarebbe bellissima una simile perfezione; ma voi pensate veramente di poter ottenere tale perfezione? E pensate anche che, una volta stabilita questa norma, si sia in grado di effettuare severi e assidui controlli di accertamento? Se, come credo, non abbiamo questa possibilità, di controllo, l'unica funzione di questa norma imperativa sarebbe quella di poter far dire che esiste ancora una legge che nessuno rispetta.

Inoltre, andrebbero tenute presenti le richieste degli ufficiali giudiziari, e quindi, con la nuova legge, dovremmo rivoluzionare, a seconda delle nostre inclinazioni, le competenze degli ufficiali giudiziari, dei loro aiutanti, oltre che dei notai. Ma, onorevoli colleghi, credete voi veramente di poter insistere su questa strada?

In conclusione, quindi, dobbiamo ricordare che questo disegno di legge non vuole, così come è formulato, modificare, ma semplicemente regolarizzare le cose più irregolari.

Vi è il caso degli ufficiali giudiziari che si servono di aiutanti che non dànno alcuna garanzia; noi non proibiamo loro di servirsi di questi che chiamiamo presentatori, ma stabiliamo che essi debbano offrire almeno un minimo di garanzia. Ciò vale anche per i notai che, quando non fanno le notifiche di protesto per telefono, mandano qualcuno ad infilarle sotto la porta.

Dato che questo succede, desideriamo sostituire ad una simile prassi, che veramente rientra nella legge penale, un minimo di « regolarizzazione » per offrire un minimo di garanzia, avendo presente, soprattutto, l'interesse dei debitori. Questo è, infatti, il nostro primo dovere, dal momento che l'interesse dei notai, dei presentatori, ecc., si pone in posizione subordinata nei confronti dell'interesse del debitore.

È nostro dovere preoccuparci di impedire il verificarsi di certe inconcepibili situazioni che, putroppo, attualmente si ripetono ogni giorno. È necessario che il povero debitore, arrivato all'ultimo momento, per una prassi creatasi, non sia obbligato a pagare una somma a parte per non vedere il suo nome sul bollettino dei protesti o per avere la possibilità di un'ulteriore proroga.

Concludo questo mio intervento affermando che se è nostra intenzione fare una legge tanto perfetta, al punto da rivedere addirittura l'intero istituto del protesto, penso che la prossima legislatura ci vedrà ancora al lavoro, mentre impellenti ragioni di urgenza rendono opportuno e consigliabile « regolarizzare » il sistema attuale.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Sono d'accordo con le conclusioni del Ministro.

Il deputato Palazzolo non ha tenuto presente un fatto importante: cioè il profondo mutamento che si è verificato nell'economia di tutti i Paesi. Quando fu fatta la legge che obbligava il notaio ad elevare il protesto, la economia dei Paesi non era quella che è oggi: allora il segno, il simbolo della ricchezza, era la moneta. Oggi il segno della ricchezza è la cambiale, che è il segno del segno della moneta.

Allo stato dei fatti è assurdo, irreale, fantastico pensare che i notai e gli ufficiali giudiziari possano personalmente elevare i protesti.

Basta, infatti, tener presente, ad esempio, che ogni fine mese, nella città di Roma, vengono consegnate ai notai ed agli ufficiali giudiziari per il protesto, una media di 40.000 cambiali. Se consideriamo che il numero dei notai che a Roma fanno i protesti ammonta ad una ventina e che se anche sommiamo ad esso quello degli ufficiali giudiziari e degli altri incaricati non superiamo le 250 persone, è facile comprendere come, per un numero di persone tanto ristretto, sia impossibile elevare personalmente un così alto numero di protesti.

Devo dire, poi, che siamo tutti « complici » di questi « delitti » che si commettono in quanto ne siamo a conoscenza e tuttavia continuiamo a tollerarli.

Ha perfettamente ragione il Ministro quando afferma che è necessario trovare, con ogni sollecitudine, un sistema che regolarizzi una simile situazione.

Il rimedio suggerito dal Governo è un rimedio provvisorio ma pratico. Variamo dunque il disegno di legge, sia pure con degli emendamenti ed in qualche modo avremo posto rimedio alla situazione attuale.

PRESIDENTE. Sollecito tutti i gruppi parlamentari ad un attento esame del disego di legge.

Dalla discussione odierna è emerso un fatto indiscutibile: siamo in posizioni arretrate nei confronti della soluzione da dare alla tutela del debitore. Dobbiamo trovare il modo di migliorarne la posizione, adeguandola alla nuova realtà. Per questo, se ad un certo momento, copiando dagli altri Paesi, dovessimo arrivare al punto di attribuire la qualifica di pubblico ufficiale, anche all'ufficiale postale, consentendogli di effettuare il protesto, non mi scandalizzerei.

Tutti siamo convinti che i tempi sono mutati e che ad essi va adeguata la legislazione attuale: proprio per questo non possiamo accettare il principio che si violi la legge della quale dovremmo essere i tutelatori.

Se non vi sono obiezioni ritengo possa rimaner stabilito che gli emendamenti vanno presentati entro mercoledì a mezzogiorno.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI